

## **Regolamento Parti Correlate**

**Sommario**

<b>1. Ambito di applicazione.....</b>	<b>3</b>
<b>2. Individuazioni delle parti correlate.....</b>	<b>3</b>
<b>3. Individuazione delle Operazioni con le Parti Correlate .....</b>	<b>3</b>
<b>4. Procedura per le Operazioni con Parti Correlate .....</b>	<b>4</b>
<b>5. Operazioni esenti .....</b>	<b>5</b>
<b>6. Gestione di altri conflitti con gli amministratori .....</b>	<b>5</b>
<b>7. Elenco - aggiornamento del Regolamento .....</b>	<b>5</b>

## 1. Ambito di applicazione

Il presente Regolamento per la disciplina delle operazioni con Parti Correlate (di seguito anche “Regolamento”) definisce i criteri di correttezza sostanziale e procedurale per l’effettuazione di operazioni con parti correlate, al fine di migliorare la trasparenza della gestione di Finpiemonte S.p.A. (di seguito anche “Finpiemonte” o la “Società”) e di fornire ai Consiglieri di Amministrazione ed al Collegio Sindacale un adeguato strumento in ordine alla valutazione, alla decisione ed al controllo relativamente alle operazioni con parti correlate, ferma restando la natura di società non intermediario finanziario né facente ricorso al mercato del capitale di rischio.

## 2. Individuazioni delle parti correlate

2.1 Ai fini del presente documento, in base alla definizione fornita dal Regolamento in materia di Operazioni con Parti Correlate approvato con Deliberazione Consob n. 12221/2010 (di seguito il “Regolamento Consob”), al quale si rinvia al solo fine di individuare la nozione di Parte Correlata, un soggetto è Parte Correlata a una società se:

- a) direttamente e/o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:
  - i) controlla<sup>1</sup> la società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo;
  - ii) detiene una partecipazione nella società tale da poter esercitare un’influenza notevole<sup>2</sup> su quest’ultima;
  - iii) esercita il controllo sulla società congiuntamente<sup>3</sup> con altri soggetti;
- b) è una società collegata<sup>4</sup> della società;
- c) è una joint venture<sup>5</sup> in cui la società è una partecipante;
- d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche<sup>6</sup> della società o della sua controllante;
- e) è uno stretto familiare<sup>7</sup> di uno dei soggetti di cui alle lettere a) e d);
- f) è un’entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere d) o e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l’influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
- g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo o individuale, italiano o estero, costituito a favore dei dipendenti della società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

Con cadenza almeno annuale, la Segreteria di Governance di Finpiemonte S.p.A. invia una email ad amministratori, sindaci e dirigenti strategici, per l’aggiornamento dell’Elenco delle parti correlate di cui al successivo articolo 7 tramite apposito modulo di dichiarazione allegato.

## 3. Individuazione delle Operazioni con le Parti Correlate

3.1 Costituiscono “operazioni con parti correlate” quelle aventi ad oggetto un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo, nonché le operazioni di fusione e scissione con parti correlate.

Ai fini dell’applicazione della presente disciplina, le operazioni che risultino tra di loro collegate nell’ambito di un medesimo disegno strategico o programma esecutivo devono essere considerate come un’unica operazione.

<sup>1</sup> Ai sensi dell’Allegato n.1 al Regolamento Consob, per “controllo” si intende il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali della Società al fine di ottenere benefici dalle sue attività.

<sup>2</sup> Ai sensi dell’Allegato n.1 al Regolamento Consob, per “controllo” si intende il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali della Società al fine di ottenere benefici dalle sue attività

<sup>3</sup> Ai sensi dell’Allegato n. 1 al regolamento Consob, il “controllo congiunto” è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su una attività economica

<sup>4</sup> Ai sensi dell’Allegato n. 1 al regolamento Consob, è “società collegata” qualsiasi entità giuridica, anche priva di personalità, in cui il socio eserciti una influenza notevole ma non il controllo o il controllo congiunto.

<sup>5</sup> Ai sensi dell’Allegato n. 1 al regolamento Consob, una “joint venture” è un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un’attività economica sottoposta a controllo congiunto

<sup>6</sup> Ai sensi dell’Allegato n. 1 al regolamento Consob, sono “*dirigenti con responsabilità strategiche*,” quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione, del controllo delle attività delle Società, compresi gli amministratori, esecutivi o meno, della stessa

<sup>7</sup> Ai sensi dell’Allegato n. 1 al regolamento Consob, si considerano “stretti familiari” quei familiari che, ci si attende, possano influenzare il, o essere influenzati dal soggetto interessato nei loro rapporti con la Società.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano tra le Operazioni con Parti Correlate:

- a) gli atti di disposizione, anche a titolo gratuito, di beni mobili o immobili;
- b) le prestazioni di opere e di servizi;
- c) la concessione e l'ottenimento di finanziamenti, contributi e garanzie;
- d) il conferimento di assets;
- e) le operazioni di fusione, scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale;
- f) ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e ai dirigenti con responsabilità strategiche;
- g) ogni altro atto avente ad oggetto diritti a contenuto patrimoniale.

#### 4. Procedura per le Operazioni con Parti Correlate

L'approvazione delle operazioni con parti correlate è di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, il quale dà espressa nozione in delibera che trattasi di operazioni con parti correlate.

Nell'ambito delle operazioni con parti correlate, si individua la categoria delle operazioni di maggiore rilevanza sulla base dei seguenti indici numerici:

- i) la stipula di contratti (categoria nell'ambito della quale vanno incluse le operazioni di cui alle lettere a), b) e g) del superiore articolo 3), di valore superiore a [100.000 euro];
- ii) la stipula dei contratti di consulenza di valore superiore a [20.000] euro;
- iii) la concessione e l'ottenimento di finanziamenti, contributi e garanzie di valore superiore a [500.000] euro;
- iv) le operazioni straordinarie e di conferimento di assets (categoria nell'ambito della quale vanno incluse le operazioni di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 3) di valore superiore a cinquantamila [50.000] euro ogni decisione relativa all'attribuzione di benefici e compensi ai componenti degli organi della società ai sensi della lettera g) dell'art. 3 di valore superiore a cinquantamila [50.000] euro.

Per le sole operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza, sono previsti i seguenti adempimenti:

- a) L'area Proponente ha il compito e la responsabilità della istruttoria propedeutica e della definizione della proposta, e a tal fine:
  - verifica e accerta, in relazione alla controparte dell'operazione, se è necessario applicare la presente disciplina, informando la Funzione Segreteria di Governance circa la necessità di attivare le procedure deliberative relative alle operazioni con Parti correlate;
  - predispone una Relazione Istruttoria, corredata dalla documentazione necessaria, contenente le indicazioni in merito a:
    - (i) il cliente/la controparte e la natura della correlazione;
    - (ii) il tipo di operazione proposta;
    - (iii) le modalità esecutive dell'operazione;
    - (iv) i termini e le condizioni, temporali ed economiche, per il compimento dell'operazione;
    - (v) il procedimento valutativo seguito;
    - (vi) la convenienza e le motivazioni sottese all'operazione;
    - (vii) gli eventuali rischi derivanti dall'operazione (di seguito, la "Relazione Istruttoria");
  - invia la Relazione Istruttoria alla Funzione Segreteria di Governance ai fini della sottoposizione dell'operazione alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
  - La Funzione Segreteria di Governance trasmette la Relazione Istruttoria al Consiglio di Amministrazione.
- b) Il Consiglio di Amministrazione adotta la decisione inerente l'operazione con delibera motivata in merito all'opportunità e alla convenienza economica dell'operazione stessa.

## 5. Operazioni esenti

Gli obblighi procedurali di cui all'articolo 4 non si applicano alle deliberazioni assembleari di cui all'art 2389 c.c. (compensi amministratori) e alle deliberazioni di cui all'art 2402 c.c. (compensi sindaci).

## 6. Gestione di altri conflitti con gli amministratori

Oltre a quanto in precedenza disciplinato, rimane fermo in capo all'Amministratore interessato di dichiarare al Consiglio di Amministrazione ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione. Particolare rilievo assume la fattispecie per cui, in una determinata operazione, siano coinvolti soggetti riconducibili all'Amministratore stesso ma che, attesa la loro natura, non sono stati censiti all'interno dell'Elenco.

Rientrano in tali fattispecie, ad esempio, i soggetti terzi con cui l'Amministratore è vincolato da un rapporto di associazione professionale, le società in cui l'Amministratore svolge un incarico professionale. In tali casi, a seguito della dichiarazione, il Consiglio di Amministrazione individua e valuta gli interessi dell'interessato sulla base delle informazioni da questi fornite; l'interessato si astiene dal partecipare alla discussione ed alla votazione inerenti all'operazione oggetto di delibera.

## 7. Elenco - aggiornamento del Regolamento

La Funzione Segreteria di Governance tiene e aggiorna l'elenco delle persone e delle entità che, ai sensi del presente Regolamento, sono correlate alla Società.

La Funzione Segreteria di Governance provvede ad aggiornare l'Elenco all'atto di nomina e annualmente, in occasione del rilascio delle dichiarazioni di cui al d. lgs. n. 33/2013, sulla base delle informazioni assunte dal soggetto interessato.

L'Elenco delle parti correlate deve essere archiviato in una cartella di rete condivisa consultabile da parte di tutti gli utenti, in quanto trattasi di documento che deve essere necessariamente verificato dai funzionari degli uffici nell'ambito dei procedimenti istruttori.

La Società identifica annualmente, in concomitanza con lo svolgimento delle attività propedeutiche alla redazione del bilancio, le operazioni rilevanti effettuate con parti correlate nel corso dell'esercizio, al fine di garantire un'adeguata rappresentazione nella nota integrativa<sup>8</sup> delle informazioni necessarie per la comprensione delle medesime.

La Funzione Segreteria di Governance, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, provvede tempestivamente all'aggiornamento del presente Regolamento qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione e nell'attività della Società.

---

<sup>8</sup> Art. 2427 comma 22 bis) Contenuto della nota integrativa: "Le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società".